

Oggetto: IVA - Reverse charge per tablet pc, laptop e console di gioco

Con la presente Vi informiamo che il D. Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24 (pubblicato sulla G.U. 3.3.2016 n. 52), modificando l'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, ha previsto l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* per la cessione di tablet pc, laptop e console di gioco; tale procedimento di integrazione deve essere applicato, come di consueto, dai cessionari soggetti passivi IVA (operazioni *business to business*) e non dai privati.

Le disposizioni in disamina si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016, ossia dal 60° giorno successivo al 3 marzo 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2016.

Ai predetti beni si aggiungono i dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Non si tratta di una vera e propria novità, giacché si tratta di dispositivi qualificabili come "componenti accessori" di personal computer, già ricompresi nell'ambito applicativo dell'art. 17 comma 6 lett. c).

Non figurano più, invece, nella disposizione i personal computer, per i quali il *reverse charge* è stato disapplicato a seguito della decisione del Consiglio UE del 22 novembre 2010, n. 710.

Sono, altresì, sottratti all'ambito applicativo del *reverse charge* i "componenti ed accessori" dei telefoni cellulari (ultima parte dell'art. 17, comma 6, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972).

La novità è contenuta, come accennato, nel D. Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24 in attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.

Ricordiamo, in sintesi, che l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* (detto anche inversione contabile) comporta che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente/prestatore.

Il cedente dei beni in oggetto è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del *reverse charge*. La fattura deve riportare la specifica annotazione "inversione contabile" in luogo dell'imposta.

Il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente. Pertanto, il committente dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della

relativa imposta; annotare la fattura nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi) di cui agli artt. 23-24 del D.P.R. n. 633/1972; annotare la fattura, ai fini della detrazione, anche nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Inoltre, come previsto dalla Direttiva, tutte le disposizioni in materia di inversione contabile risulteranno applicabili alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018. Successivamente a tale data, l'IVA tornerà ad applicarsi con le regole ordinarie anche a cessioni di telefonini e microprocessori¹.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 29 aprile 2016

Studio Dattilo Commercialisti Associati

¹ Rimangono invece applicabili *sine die* le sole norme in materia di edilizia (di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972) e quelle relative alle cessioni di rottami, pallet ecc. (art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972).